

10 OTT. 2006



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

DOTT. GUGLIELMO SCIARELLI

DOTT. MICHELE DE LUCA

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

DOTT. PAOLO STILE

DOTT. GIANCARLO D'AGOSTINO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE REL.

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

*Reg. 28204/04  
Reg. 2278/05*

*cro. 21700*

*rel. rep*

*no. 1377/06*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G.28204.04

all'oggetto: demansionamento - presupposti - legittimità

proposto da

D. [REDACTED] V. [REDACTED] in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.

ORAZIO SAVIA E ROMOLO G. CIPRIANI per delega incorporata nel ricorso, elett.

dom. in Roma presso il secondo, viale Medaglie d'Oro 157

ricorrente

3050



contro

BANCA INTESA SPA in persona del legale rappresentante <pro tempore> amm.  
del. C. [REDACTED] P. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv. FABRIZIO FABBRI E  
CARLO FERZI per procura speciale notarile in data 14.1.2005 allegata al controricorso,  
elett. dom. in Roma presso il secondo, via Silla 3 scala a int. 8  
intimato controricorrente

nonché sul ricorso incidentale iscritto al n. r.g. 2278.2005 proposto da

BANCA INTESA SPA in persona del legale rappresentante <pro tempore> amm.  
del. C. [REDACTED] P. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. FABRIZIO FABBRI E  
CARLO FERZI per procura speciale notarile in data 14.1.2005 allegata al ricorso  
incidentale, elett. dom. in Roma presso il secondo, via Silla 3 scala a int. 8  
contro D. [REDACTED] V. [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso  
entrambi

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.668.2004 in data 22.10.2003  
depositata il 28.9.2004; *Req. 1295/2002*

udita la relazione della causa fatta dal dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 13.7.2006;  
udito per il ricorrente incidentale l'avv. FERZI;  
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto dott. RICCARDO FUZIO, il quale ha  
concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D. [REDACTED] V. [REDACTED] adiva il Tribunale di Monza per sentir dichiarare illegittimo il demansionamento subito ad opera del datore di lavoro Banca Intesa spa. Egli chiedeva di essere reintegrato in mansioni corrispondenti alla categoria <quadri direttivi>, in luogo di quelle di impiegato di terzo livello di fatto espletate. La Banca si costituiva ed eccepiva che il preteso demansionamento era frutto di un accordo col dipendente, teso



ad evitare il licenziamento per inagiatezza al espletare le mansioni di direttore di agenzia.

2. Proponeva appello il D. [REDACTED], sostenendo che il posto di lavoro non era mai stato in discussione e che egli aveva rassegnato le dimissioni da direttore della filiale di Trezzo d'Adda, ma non aveva mai chiesto nè concordato un demansionamento.
3. La Corte di Appello respingeva l'impugnazione, così motivando:
  - l'art. 2103 Codice Civile può essere derogato quando sorga la concreta esigenza della conservazione del posto di lavoro;
  - risulta nella specie che il D. [REDACTED] rassegnava le dimissioni da direttore della filiale di Trezzo, per motivi familiari e personali;
  - l'attore accettava la posizione di gestore clienti speciali, previo espletamento di un corso di riqualificazione professionale;
  - la pregressa richiesta di essere esonerato dalle mansioni di direttore di filiale e trasferito a Milano centro avrebbe legittimato la banca alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta incapacità di svolgere le funzioni di direttore;
  - pertanto il ripensamento del D. [REDACTED], il quale per oltre un anno ha svolto le mansioni di gestore di clienti primari, è irrilevante.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione D. [REDACTED] V. [REDACTED] deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Banca Intesa, la quale propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: i giudici di merito non hanno assolutamente approfondito le motivazioni che hanno portato il ricorrente a rassegnare le dimissioni; non hanno tenuto conto che motivo determinante



di tali dimissioni erano state le pressioni ricevute per un finanziamento 'insolito'; che l'insoddisfazione per l'attribuzione delle nuove mansioni era stata manifestata 'immediatamente' e non dopo un anno; che il corso di riqualificazione era obbligatorio.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., dell'art. 2103 Codice Civile, oltrechè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: non sussisteva alcuna esigenza di salvaguardare il posto di lavoro, nè alcun motivo di salute per legittimare le mansioni dequalificanti. Il lavoratore non ha chiesto di essere dequalificato, ma soltanto di essere trasferito a Milano; ha rassegnato le dimissioni da direttore di una particolare filiale e non dalla qualifica di direttore in generale. Ha chiesto di essere adibito ad altro servizio, ma non ha mai accettato la dequalificazione. L'affermazione della sentenza di appello secondo cui le dimissioni da direttore avrebbero legittimato il recesso della banca dal rapporto di lavoro è apodittica e assurda. Non vi era quindi alcun rischio di licenziamento.
7. I due motivi del ricorso sono strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati. Essi risultano infondati. Entrambe le parti sono concordi circa l'esistenza di una interpretazione costante dell'art. 2103 Codice Civile, secondo la quale il demansionamento o la dequalificazione sono legittimi allorché rappresentino una sorta di <extrema ratio> onde conservare il rapporto di lavoro. Vedi per tutte Cass. 7.2.2005 n. 2375: <Il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni e conseguentemente retribuzione inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 Codice Civile, è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore ...ma anche



- quando l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro>. Conforme Cass. 5.8.2000 n. 10339.
8. L'accertamento circa la sussistenza di tale presupposto costituisce una questione di fatto, in suscettibile di riesame in Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Nel caso in esame, la Corte di Appello accerta che il comportamento del lavoratore, il quale rinunciava ad espletare le funzioni di direttore di una filiale con 29 addetti, avrebbe potuto legittimare il datore di lavoro al recesso dal rapporto per sopravvenuta incapacità. L'accordo col quale il D. [redacted] accettava le mansioni di gestore clienti primari (ammesso che si trattasse di mansioni dequalificanti) viene quindi ritenuto valido in quanto idoneo a scongiurare il possibile recesso.
  9. La motivazione della sentenza di merito, la quale ripercorre l'<iter> della vicenda, appare esauriente e completa, immune da contraddizioni e da lacune logiche, onde essa si sottrae a censura in sede di legittimità. Vero è che il D. [redacted] insiste nella tesi secondo la quale la rinuncia a svolgere le mansioni di direttore non implica dimissioni <tout court> ma solo una richiesta di trasferimento; ma la valutazione al riguardo costituisce <quaestio facti>, come tale sottratta al riesame da parte della Corte di Cassazione.
  10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, il quale investe la (presunta) equivalenza delle mansioni in argomento, deve considerarsi assorbito.
  11. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 13 luglio 2006.

IL PRESIDENTE

DOTT. GUGLIELMO SCIARELLI

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 10 OTT. 2006



IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533